

STATUTO

**VERDESPINA-SOCIETA'
COOPERATIVA DI COMUNITA'
DI SAVOIA DI LUCANIA
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAVOIA DI LUCANIA PZ VIA ROMA
40

Numero REA: PZ - 220702

Codice fiscale: 02212300764

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-06-2025 - Statuto completo	2
--	---



Clara Vittoria
NOTAIO

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita la Società Cooperativa denominata **"VERDESPINA - SOCIETA' COOPERATIVA DI COMUNITA' DI SAVOIA DI LUCANIA"**.

La Cooperativa è altresì un'impresa sociale in conformità con il decreto legislativo n. 112 del 2017 e un ente del Terzo settore in conformità con il decreto legislativo n. 117 del 2017 e Legge Regionale della Basilicata, la n. 12/2015.

La Cooperativa, per quanto non previsto nello statuto, è regolata, nel seguente ordine, dalle disposizioni sulle comunità energetiche rinnovabili incentivate, dal decreto legislativo n. 112 del 2017, dal decreto legislativo n. 117 del 2017, dalla disciplina delle cooperative a mutualità prevalente e dalla disciplina civilistica delle cooperative regolate anche dalle disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

La società ha sede in Savoia di Lucania (PZ).

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, sedi operative, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Art. 2 - Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge della Regione Basilicata n. 12 del 20.03.2015, normativa ai sensi della quale si costituisce e si ispira, la **"VERDESPINA - SOCIETA' COOPERATIVA DI COMUNITA'"**.

Essa si propone di perseguire gli interessi generali e valorizzare le competenze della comunità del Comune di Savoia di Lucania e di quelle dei comuni limitrofi, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali, perseguendo lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità territoriale locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili e rinnovabili, finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero e/o gestione e/o valorizzazione di beni ambientali e/o monumentali, alla creazione di offerta di lavoro e generazione, in loco di capitale "sociale", di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri soci e alle aree locali in cui la medesima opera e non quello di realizzare profitti finanziari.

La Cooperativa, in quanto impresa sociale, persegue finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La cooperativa svolgerà la propria attività caratteristica in favore dei propri soci cooperatori, sia lavoratori e/o soggetti imprenditoriali che utenti finali, in modo da far conseguire agli stessi condizioni lavorative o beni e servizi nei settori interessati di cui all'oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelli ottenibili sul mercato, tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci suddetti.

La Cooperativa intende promuovere un'economia basata sulla condivisione, sulla solidarietà e sulla sostenibilità economica e ambientale, favorendo la produzione e il consumo energetico che siano consapevoli, ecosostenibili, partecipati e attenti ai poveri energetici.

La Cooperativa può svolgere le proprie attività mutualistiche anche con terzi.

La Cooperativa persegue lo scopo lucrativo nei limiti consentiti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e dal comma primo dall'articolo 2514 del codice civile.

La Cooperativa persegue i propri scopi collaborando sia con enti di diritto privato e con persone fisiche, sia con lo Stato, gli enti pubblici territoriali e la pubblica amministrazione.

Lo scopo sociale è indirizzato alla promozione dell'auto organizzazione dei cittadini dei Comuni di cui al comma precedente, per il soddisfacimento dei loro bisogni e di quelli delle rispettive comunità, con particolare riguardo alla promozione e alla diffusione di una cultura ambientale ed etica, orientata all'utilizzo responsabile delle proprie risorse.

Con specifico riguardo ai soci lavoratori, essi intendono perseguire lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali nell'ambito degli obiettivi di cui ai commi precedenti.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici di cui al comma precedente, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni dei soci lavoratori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

Con specifico riguardo ai soci imprenditori, essi intendono perseguire lo scopo di migliorare e valorizzare le proprie attività ottenendo, tramite la gestione in forma associata e la stipula di contratti di scambio con la cooperativa, beni e

servizi nei settori di attività di cui al comma successivo, di qualità non inferiore alla media, alle migliori condizioni possibili.

Con specifico riguardo ai soci utenti/consumatori, essi intendono perseguire lo scopo di migliorare le condizioni di vita familiare e/o personale, ottenendo, tramite la gestione in forma associata e la stipula di contratti di scambio con la cooperativa, beni e servizi nei settori di cui all'oggetto sociale, di qualità non inferiore alla media, alle migliori condizioni possibili.

La cooperativa può comunque svolgere la propria attività anche con lavoratori o imprenditori terzi non soci.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi dell'articolo 2514 codice civile.

La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo promuovendo la costituzione e la crescita di cooperative composte da cittadini appartenenti al territorio di riferimento.

Perciò la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La cooperativa è iscritta alla sezione della mutualità prevalente e sulla base dell'articolo 2514 del codice civile dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La società cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto, con riferimento al territorio del Comune di Savoia di Lucania ed a quello dei

comuni limitrofi:

A) la gestione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, mobiliare e/o immobiliare, forestale e boschivo, ricadente nel territorio del Comune di Savoia di Lucania e dei Comuni ad esso limitrofi - area interna del Marmo Platano, sia di proprietà pubblica che privata, con particolare riferimento:

- all'esecuzione di lavori forestali, agro-forestali e/o manutenzione di verde pubblico e/o privato;
- alla realizzazione di attività vivaistiche, ivi compresa la coltivazione e la vendita;
- alla coltivazione, produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-forestali;
- alla predisposizione di progetti finalizzati all'incentivazione, promozione e salvaguardia dell'uso civico;
- alla realizzazione e gestione di progetti ed iniziative finalizzate alla fruibilità dinamica e turistica del bosco (bosco didattico, escursioni, sentieristica, trekking, aree attrezzate, parchi ed attrazioni naturalistiche, ecc.).

L'esercizio delle attività di cui alla presente lettera è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla legge ed al rispetto della normativa applicabile in materia;

B) La gestione di servizi turistici e dell'offerta integrata locale quali, a titolo meramente esemplificativo:

- la gestione dei servizi di accoglienza per gli ospiti ed i visitatori; di uffici di informazioni turistica;
- la gestione dei servizi di guida ed accompagnamento per escursioni e visite guidate;
- la gestione di rifugi, punti di ristoro, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ostelli, affittacamere, bed and breakfast, strutture di piccola ricettività, impianti sportivi;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande (anche alcoliche e/o superalcoliche);
- attività di commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio, anche e-commerce di prodotti tipici locali;
- la gestione di musei, parchi urbani, biblioteche, centri documentazione, centri culturali e ricreativi, mediateche, teatri, cineteatri, ludoteche ed asili nido, palestre, ecc.;
- l'organizzazione, la realizzazione e la gestione di eventi di promozione locale, come spettacoli, grandi eventi, sagre, simposi commerciali, manifestazioni culturali, ludiche ed artistiche;
- la gestione di attività complementari all'ospitalità quali il transfert turistico, l'organizzazione di attività per gli ospiti, servizi di baby sitting, ecc.;
- la gestione e coordinamento delle attività integrate di comunicazione e marketing, ivi compresa la realizzazione e la gestione di siti web, di campagne promozionali sui social

media, di attività promozionali (partecipazione con stand ad eventi e rassegne fieristiche e commerciali), progettazione e valorizzazione di materiali e supporti promo-pubblicitari (anche web) tipo: brochure, volantini, scenografie per allestimenti, promozioni con newsletter (notiziario) e su organi di informazione. Lo svolgimento effettivo delle attività di cui alla presente lettera potrà essere eseguito dalla società solo quando siano stati soddisfatti tutti i requisiti di competenza tecnica ed onorabilità richiesti dalle vigenti leggi per l'esercizio concreto delle attività stesse e potrà essere svolto esclusivamente entro i limiti e nell'osservanza delle normative regionali esistenti nell'ambito territoriale in cui La società, di volta in volta, si trovi ad operare.

C) La gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale, senza vincoli di territorialità.

Essa potrà, fra l'altro a titolo puramente esplicativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:

- le operazioni di qualsiasi tipo destinate a consentire il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati;
- pulizia, manutenzione e installazione dei bagni pubblici;
- pulizia, installazione e/o manutenzione del verde pubblico e/o privato, delle strutture ludiche e/o ricettive delle aree oggetto di attività turistica e/o didattica.

L'esercizio delle attività di cui alla presente lettera è subordinato all'ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa ed al rispetto delle norme applicabili in materia;

D) Prestazione di servizi, nel rispetto delle vigenti norme di legge e previo ottenimento di tutte le prescritte autorizzazioni, di assistenza domiciliare agli anziani e persone svantaggiate, consistente nell'organizzazione di tutti i mezzi e di tutte le strutture, ivi incluse le risorse umane, finalizzati all'esercizio da parte di persone regolarmente abilitate della detta attività di assistenza domiciliare che, a mero titolo esemplificativo include: aiuto nella cura della persona; aiuto per il governo e la pulizia della casa, aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche; aiuto nell'acquisto della spesa e nella preparazione dei pasti; attività di lavanderia; accompagnamento negli spostamenti in città per necessità mediche o personali; servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.

Alla società resta interdetto l'esercizio in proprio di attività medico-chirurgica, dell'attività professionale infermieristica e riabilitazione e di qualsiasi altra attività comunque riferibile all'esecuzione di prestazioni medico-sanitarie, medico-assistenziale e paramedica che si

intende riservata e che, pertanto, potrà e dovrà essere personalmente svolta da coloro che, a norma delle vigenti leggi, siano legalmente abilitati ed iscritti nell'apposito albo professionale;

E) Assicurare a tutti i soci l'accesso a sistemi di energia economica, affidabile e rinnovabile, sostenibile e moderna, ivi garantendone l'accesso universale ai servizi energetici a prezzi accessibili; aumentare la quota di energia rinnovabile nel mix energetico globale; migliorare l'efficienze energetica anche attraverso la costituzione e/o promozione e/o gestione di comunità energetiche rinnovabili;

F) La cooperativa, altresì, avrà come oggetto:

- la gestione di servizi urbani quali custodia di parcheggi, materiali di recupero, servizi cimiteriali, impianti sportivi, servizi di trasporto di beni e persone;
- servizi di indagini di mercato;
- la gestione banche dati, archiviazione dati e gestione di servizi informatici e di applicazioni web based per i soci e per conto terzi. Attivazione di una bacheca informatica per mantenere aggiornate le informazioni su bandi, contributi, orari aggiornati di vari servizi, ecc;
- la pubblicità e pubbliche affissioni, nonché gestione di servizi pubblici comunali;
- la gestione canili e, più in generale, servizi di mantenimento e custodia animali;
- l'acquisto e/o affitto macchinari ed immobili destinati ad una più funzionale gestione dei servizi commerciali, artigianali, agricoli;
- servizi alla persona, ivi inclusi servizi assistenza e accoglienza di anziani, bambini, diversamente abili e migranti;
- servizi di trasporto di beni e persone;
- la gestione di servizi di sistemazione del territorio quali rimboschimento, manutenzione strade, giardini e parchi, e quant'altro attiene alla salvaguardia e alla tutela del territorio;
- la conduzione di terreni incolti, coltivati e boschivi, anche attraverso la ricerca di finanziamenti che favoriscano l'associazione fondiaria e l'utilizzazione di strumenti come la Banca della Terra;
- la coltivazione di terreni agro forestali, finalizzate alla produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
- la collaborazione con università ed altri enti di ricerca per creare e valorizzare colture, allevamenti e prodotti derivanti;
- lo studio, la produzione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti tipici locali, gestione fiere e mercati, consegne a domicilio;
- la gestione di aziende agricole e zootecniche ed attività

di agriturismo, valorizzazione delle aziende esistenti, potenziamento delle attività agricole in genere, creazione e sperimentazione di colture nuove o innovative, creazione di filiere di fertilizzazione biologica;

- la produzione e commercializzazione di lavori artigianali di qualunque materiale e specie, produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere;
- la promozione ed animazione per l'incremento di percorsi di cittadinanza attiva;
- la realizzazione e gestione di strutture per l'insegnamento e l'utilizzo di musica e ballo, discoteche, disco-pub, pub, servizi di ristorazione e mense, locali da ballo e di qualsiasi struttura inerente lo svago;
- la gestione biblioteche anche attraverso il reperimento, la catalogazione e l'ordinata sistemazione dei volumi e di tutto il patrimonio storico artistico e culturale, oltre che sistemazione dei beni librari esistenti ai fini della diffusione della cultura e della sicurezza del patrimonio culturale, conservazione tramite digitalizzazione;
- l'organizzazione di eventi culturali e scientifici, manifestazioni, cineforum, feste tematiche legate alla cultura locale (olio, vino, prodotti tipici agroalimentari e/o artigianali, ecc.);
- l'organizzazione di mostre, mostre-mercato, sagre, fiere, per favorire la valorizzazione di prodotti agricoli, artigianali, industriali inerenti le attività predette;
- la realizzazione e gestione di centri di aggregazione sociale e ricreativi;
- la gestione di servizi turistici e attività connesse (minimarket, ristoranti, bar, case vacanza, recettività diffusa, trasporto, servizio guide);
- la gestione di alberghi, pensioni, locande, campeggi e strutture di ricezione in genere, alberghi diffusi;
- la ristorazione con preparazione di cibi anche da asporto e con servizio a domicilio, produzione e vendita di prodotti di panetteria, di pasticceria secca e fresca, di rosticceria, di dolci tipici e prodotti di gastronomia;
- la gestione e valorizzazione delle risorse ambientali e storico-archeologiche, gestione del museo archeologico e dei sentieri montani annessi, programmi escursionistici;
- l'attivazione di una rete turistico-ambientale a livello locale, provinciale e regionale;
- la creazione di reti per la valorizzazione delle risorse locali e per lo sviluppo di gruppi di acquisto a kilometro zero;
- servizi di trasporto e di organizzazione dei pacchetti turistici su scala locale;
- la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclaggio e lo stoccaggio di rifiuti, la gestione di isole ecologiche e fornitura di qualsiasi servizio nell'ambito dell'igiene

ambientale ivi compresi la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili agli urbani, rifiuti ingombranti, nonché urbani pericolosi qualora provvisti di qualifiche richieste dalla legge;

- la diffusione di norme di buona prassi nel campo della raccolta differenziata;
- la gestione di distributori di carburanti;
- la promozione, l'ideazione, la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative;
- la promozione nell'intera comunità, di una cultura del risparmio energetico, dell'uso razionale dell'energia, della riqualificazione degli edifici e della possibilità di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo;
- la gestione di strutture sportive, ricreative e culturali ivi compresi musei e altre strutture di interesse artistico-culturale, mense, rifugi montani e strutture simili, e più in generale somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche attraverso distributori automatici;
- la gestione e la promozione della rete escursionistica, creazione e valorizzazione dei percorsi sportivi montani per podisti e ciclisti;
- la promozione di attività sportive che possano coniugare lo sport con l'educazione ambientale e la valorizzazione del territorio, gestione di strutture sportive;
- l'attività di studi e ricerche riguardanti lo sviluppo del territorio ed i prodotti tipici locali;
- la promozione ed ideazione di progetti di sviluppo sostenibile e ricerca di fondi di finanziamento;
- l'organizzazione e gestione di corsi, anche di formazione, orientati e finalizzati allo sviluppo locale ed alle attività della cooperativa;
- l'animazione e la gestione della rete di cooperative di comunità;
- servizi di educazione ambientale ed alimentare presso le scuole, attivazione di orti didattici;
- la distribuzione di volantini e di materiale pubblicitario, cura della promozione della cooperativa mediante produzione e gestione di social network e produzione di news letter per favorire partecipazione e trasparenza all'operato della cooperativa stessa.

Il tutto nei limiti di legge e con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni e nel rispetto delle professioni riservate ad iscritti in appositi Albi o Ruoli.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e bancarie che saranno ritenute necessarie od utili, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie personali e reali a favore

proprio o di altre imprese partecipate e/o controllate dalla società medesima.

Essa potrà, inoltre, assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonchè compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale e nel rispetto e nei limiti della normativa vigente.

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo e dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 - septies del codice civile.

In ragione della evoluzione delle esigenze della comunità di Savoia di Lucania e dei Comuni limitrofi e/o vicini, la cooperativa si propone di estendere il proprio oggetto sociale, sia attraverso una maggiore articolazione della propria attività mutualistica, sia promuovendo o aderendo ad iniziative che favoriscano la crescita delle comunità attraverso il concorso di una pluralità di imprese associate in rete.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 Soci (ordinari e finanziatori)

La Cooperativa suddivide la propria compagine sociale nelle seguenti categorie di soci:

- a) soci operatori;
- b) soci finanziatori.

Nella categoria dei soci operatori vi sono le seguenti due categorie di soci:

- a) soci consumatori;
- b) soci produttori.

Si possono cumulare le posizioni indicate nei commi primo e secondo.

Il numero dei soci operatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale, nei settori di cui allo scopo sociale e all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale e che abbiano la propria residenza ovvero operino nella zona in cui viene svolta

l'attività sociale.

Possono essere soci imprenditori le persone giuridiche, che abbiano interesse a divenire utenti dei servizi resi dalla cooperativa in conformità all'oggetto sociale e che abbiano la propria residenza ovvero che intendano operare nella zona in cui viene svolta l'attività sociale.

Possono essere soci utenti le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici, gli altri enti privati commerciali e non commerciali e le società che abbiano interesse a divenire utenti dei servizi e dei beni resi dalla cooperativa in conformità all'oggetto sociale e che abbiano la propria residenza ovvero che intendano operare nella zona in cui viene svolta l'attività sociale.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Non possono essere soci lavoratori coloro che esercitando in proprio, o avendo interessenza diretta in imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro. E' fatto inoltre divieto ai soci lavoratori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'Organo amministrativo, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato. Possono essere altresì soci le persone fisiche aventi i requisiti di tecnici di settore e di tecnici di amministrazione nel numero necessario al buon funzionamento della società.

A tal fine l'Organo amministrativo valuterà l'adeguatezza del livello professionale anche in virtù di principi quali il titolo di studio, l'esperienza professionale, i requisiti e le qualifiche professionali maturate, la frequenza di corsi di formazione sostenuti presso Enti riconosciuti a tale scopo.

Art. 6 (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente

statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

- 1) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- 2) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
- 3) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall'assemblea dei soci entro i limiti di legge;
- 4) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 5) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 33 del presente statuto;
- 6) ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

Chi intende essere ammesso come socio imprenditore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere in luogo di quanto previsto ai punti 1 e 2 la denominazione, sede e attività nonché, in allegato, copia dello statuto vigente e copia della delibera assunta dall'organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della

persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno alla cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda disponendo l'assegnazione alla categoria ordinaria dei soci lavoratori ovvero ad altra categoria come richiesto nella domanda di adesione e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

Chi intende essere ammesso come socio utente persona fisica dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere le indicazioni di cui al primo comma ad eccezione del punto 2.

Chi intende essere ammesso come socio utente persona giuridica, enti pubblici, gli altri enti privati commerciali e non commerciali dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere in luogo di quanto previsto ai punti 1 e 2 la denominazione, sede e attività nonché, in allegato, copia dello statuto vigente e copia della delibera assunta dall'organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno alla cooperativa.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione sulla gestione le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

- a) al versamento: della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea

in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione giudiziale se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non

consentano la prosecuzione del rapporto;

d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile .

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio

netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto .

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

Art. 15 bis (Trattamento economico e normativo dei soci lavoratori)

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di

approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 (Strumenti finanziari)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi dalla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che giuridiche.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa, di cui al successivo art. 18, lett. a.2), del presente Statuto. Essi possono avere ad oggetto denaro e sono rappresentati da azioni del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) I versamenti sulle azioni sottoscritte potranno essere effettuati quanto al 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio sovventore che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del

diritto di opzione dei soci sulle quote emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le quote siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ.

A ciascun socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti, in proporzione alle quote possedute:

- fino a 5 (cinque) quote: numero 1 voto
- da 6 (sei) a 6 (sei) quote: numero 2 voti
- da 11 (undici) a 15 (quindici) quote: numero 3 voti
- da 16 (sedici) a 20 (venti) quote: numero 4 voti
- oltre 21 (ventuno) quote: numero 5 voti.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in relazione alle quote di socio sovventore eventualmente possedute.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2376 i soci sovventori sono costituiti in assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei sovventori.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 21 ss. del presente Statuto.

Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la facoltà di nominare almeno un amministratore e, laddove nominato il collegio sindacale, un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori.

Ai soci sovventori spetta una remunerazione per ciascun

esercizio complessivamente non superiore a due punti

percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci sovventori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le quote di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO IV

RISTORNI

Articolo 17 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle

condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento .

Il ristorno è ripartito tra i soci operatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci operatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge ;

a2) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale al quale sono imputati i conferimenti dei soci sovventori di cui al precedente art. 16;

b) dagli strumenti privi dei diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;

c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento .

Articolo 19 (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne

comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

Art. 20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale vada dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 2545-quater del codice civile e all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici ;
- f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci

sovventori e degli strumenti privi di diritti di

amministrazione di cui al precedente articolo 16;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e), f) e g) dell'art. 18 .

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, compresa la misura dei compensi da corrispondere per la loro attività collegiale;
- 3) la nomina del revisore o sindaco unico o del collegio sindacale, compreso il suo presidente, nonché il compenso da corrispondere;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 22 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. e/o e-mail all'indirizzo comunicato, e/o a mezzo s.m.s. e/o whatsapp , e/o affissione dell'avviso nei locali della cooperativa od in ogni altro modo utile al raggiungimento dello scopo inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda

convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da

quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 25 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a quindici membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di

amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti per un massimo di due mandati consecutivi.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, l'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli

amministratori.

Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto

d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può

compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

Art. 28 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti .

Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esso ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti

ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e

della legislazione speciale in materia.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le riunioni del collegio sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

TITOLO VII

Art. 29 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Cooperativa si applicano gli articoli 2484 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili e la Cooperativa nomina tre liquidatori.

Una volta terminata la liquidazione del patrimonio sociale,

la Cooperativa riconosce a ciascun socio una quota di liquidazione della sua partecipazione nel rispetto dell'articolo 2514 del codice civile.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori redigono il bilancio finale. L'attivo risultante dal bilancio finale è devoluto, dedotto il capitale sociale, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 30 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante ;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 32 (Clausole mutualistiche)

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci operatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

1. In caso di scioglimento della Cooperativa si applicano gli articoli 2484 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili e la Cooperativa nomina tre liquidatori.

2. Una volta terminata la liquidazione del patrimonio sociale, la Cooperativa riconosce a ciascun socio una quota di liquidazione della sua partecipazione nel rispetto dell'articolo 2514 del codice civile.

3. Compiuta la liquidazione, i liquidatori redigono il bilancio finale. L'attivo risultante dal bilancio finale è devoluto, dedotto il capitale sociale, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 33 (Mediazione e arbitrato)

Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Cooperativa, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, sono oggetto di un tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Milano. Le parti si impegnano a ricorrere alla predetta mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale relativo alle controversie sopra indicate. Questo comma non si applica alle controversie di cui agli articoli 11, comma quarto, 12, comma sesto e 15, comma primo.

Le controversie arbitrabili non risolte ai sensi del comma primo sono decise da un arbitro unico, nominato dal presidente della Tribunale di Potenza, preferibilmente tra gli esperti di diritto delle cooperative, il quale osserverà, anche relativamente alla determinazione del proprio compenso, il regolamento della Camera Arbitrale di Potenza, in quanto compatibile.

La sede dell'arbitrato è Potenza.

L'arbitro unico deve depositare il lodo definitivo, presso la sede della Cooperativa, entro sei mesi dall'ultimo invio alle parti dell'accettazione della propria nomina.

Art. 34 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e sulle società a responsabilità limitata, nonché dalle norme dettate per le imprese sociali dal D.Lgs.3 luglio 2017 , n. 112.

FIRMATO: GIOSA Antonella, RICCIARDI Giovanni, MASTROBERTI Alberico, CAGGIANESE Giovanni, BUONO Maria Antonietta, LAPOLLA Enrichetta, CAGGIANESE Tiziana, CAVALLO Antonietta, GIOSA Monica, PETRULLO Sonia, CAVALLO Lucia, CAVALLO Elena, GIOSA Rosetta, CAGGIANO Rocchina, PETRULLO Francesca, DOLCE Rocco, PARRELLA Giuseppina, FARUOLO Rocchina, RICCIARDI Michele, MANCINO Giuseppina, MARINO Giovanni, LAPOLLA Pietro, CAFARO Cesira, LAPOLLA Carmela, CLARA VITTORIA NOTAIO, SSEGUE IMPRONTA DEL SIGILLO.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. im
posta di bollo assolta tramite la camera di commercio.